

Tribunale di PATTI

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 CPC con
istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

Per Prof. ssa MICELI Maria

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

- Resistente

§ § §

La Prof.ssa **MICELI Maria**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCLMRA77L50I754N, residente in Santo Stefano di Camastra (Me), Via Emanuela Setti Carraro n°10, elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

- 1)** che la ricorrente è titolare nel posto normale della c. d. c. Aoo8 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera ed in atto è **in assegnazione temporanea (ex art.42 bis del Decr. Leg. vo 151/2001) per un triennio presso la scuola LS "Piccolo" di Capo d'Orlando (Me)**, cod. MEPS22000L, ove presta servizio a seguito di provvedimento dell'Ufficio VIII dell'Ambito Territoriale di Messina, prot. 0022063 dell'11.12.2020 (allegato n.3).
- 2)** Che per l'a. s. 2022/23 le operazioni di mobilità sono state regolate secondo quanto disposto dal **CCNI del 27.01.2022 valido per il triennio 2022/25** (allegato n.09) ed in base alle specifiche disposizioni stabilite **dall'O.M. n. 45/2022** (allegato n.10), ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994;
- 3)** Che, la ricorrente, ha presentato la domanda di trasferimento per l'a. s. 2022/23 (allegato n. 5), REGISTRO POLIS.6777414.14-03-2022, per il posto normale della classe di concorso Aoo8 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN



D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA ed ha indicato le seguenti sedi di trasferimento:

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	PAIS02200V	PA	JACOPO DEL DUCA - DIEGO BIANCA AMATO
2	Scuola	PASL01000V	PA	LICEO ARTISTICO STATALE E. CATALANO
3	Distretto	039	PA	Distretto 039
4	Distretto	041	PA	Distretto 041
5	Distretto	043	PA	Distretto 043
6	Distretto	069	PA	Distretto 069
7	Distretto	070	PA	Distretto 070
8	Provincia	PA	PA	PALERMO
9	Provincia	ME	ME	MESSINA
10	Provincia	CT	CT	CATANIA
11	Provincia	SR	SR	SIRACUSA
12	Provincia	CL	CL	CALTANISSETTA
13	Provincia	AG	AG	AGRIGENTO
14	Provincia	TP	TP	TRAPANI
15	Provincia	RG	RG	RAGUSA

- 4) Che nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha richiesto il trasferimento anche in scuole ospedaliere, carcerarie e serali, licei europei ed in cattedre orario esterno, situate anche tra comuni diversi;
- 5) Che, l'A.T. di Matera ha convalidato la domanda della ricorrente nelle procedure di trasferimento per la scuola secondaria di II grado (allegato n. 6) con l'attribuzione di **53 punti**, di cui 6 per il "comune ricongiungimento";
- 6) Che dai bollettini di mobilità pubblicati dal Ministero dell'Istruzione risultano essere stati effettuati esclusivamente i seguenti trasferimenti per la c. d. c. A008, operati dagli A.T. di Palermo, Messina, Catania, Siracusa (allegati n.11, 12, 21 e 22):

COGNOME	NOME	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTI	TIPO DI MOVIMENTO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'	PROVINCIA DI TITOLO	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA'	SCUOLA/PROVINCIA DI TITOLARITA'	COMUNE DI TITOLARITA'	DISTRETTO DI TITOLO	TIPOLOGIA DI PERSONALE PRIMA DELLA MOBILITA'
ROMANO	PAOLO	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	CTSL01000A - LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CATANIA	CATTEDRA INTERNA	C351 - CATANIA	012		39,00	TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	CT	A008 - DISCIPLINE GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	CTSD02000E - LICEO ARTISTICO STATALE "M.M. LAZZARO"	C351 - CATANIA	014	TITOLARE SU SCUOLA
LA PORTA	SERGIO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTIS008004 - IS FILIPPO BRUNELLESCHI	CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI	A028 - ACIREALE	019		64,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	CT	A008 - DISCIPLINE GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	CTIS00900X - IS VEN. IGNAZIO CAPIZZI	B202 - BRONTE	022	TITOLARE SU SCUOLA
CALABRESE	STEFANO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	CTSL01000A - LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CATANIA	CATTEDRA INTERNA	C351 - CATANIA	012		80,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	MI	A008 - DISCIPLINE GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	MIIS04700R - E. DE NICOLA	I690 - SESTO SAN GIOVANNI	064	TITOLARE SU SCUOLA
DOLLO	FRANCESCO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	CTSL01000A - LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" CATANIA	CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE	C351 - CATANIA	012		78,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	VT	A008 - DISCIPLINE GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	VTIS006005 - IST. SUP. ST. AT. "GIUSEPPE COLASANTI"	C765 - CIVITA CASTELLANA	008	TITOLARE SU SCUOLA

RUGOLO	SANTA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037	135,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	RM	A008 - DISCIPL. GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	RMSL07000 L - LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA"	H501 - ROMA	009	TITOLARE SU SCUOLA
GARRASI	GIUSEPPE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PASL01000V - LICEO ARTISTICO STATALE "E. CATALANO"	CATTEDRA INTERNA	G273 - PALERMO	069	89,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	AR	A008 - DISCIPL. GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	ARIS019006 - I.I.S.S. BENEDETTO VARCHI	F656 - MONTEVARCHI	028	TITOLARE SU SCUOLA
DE GRANDI	SARA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRIS02200E - I.I.S.S. LICEO ARTISTICO "A. GAGINI"	CATTEDRA INTERNA	I754 - SIRACUSA	059	187,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	SR	A008 - DISCIPL. GEOM., ARCH., ARRED., SCENOTEC	PROVINCIA DI SR			TITOLARE SU PROVINCIA

7) Che da un'analisi comparata dei trasferimenti relativi alla classe di concorso in questione e della relativa composizione degli organici di diritto pubblicati dagli Ambiti Territoriali interessati ai movimenti, risulta evidente un **errore nelle procedure operate dall'Ambito Territoriale di Messina per l'a. s. 2022/23, in quanto nonostante fossero vacanti e disponibili n. 2 cattedre dell'organico di diritto in provincia di Messina, il Ministero ha erroneamente effettuato un unico trasferimento;**

8) Che l'errore effettuato dal Ministero è provato dalla documentazione in atti (allegati n.8 e n.21) di seguito riportata anche per estratto;

9) Che dall'analisi del decreto prot. 0010159 del 12.05.2022 (allegato n.8) pubblicato dall'A.T. di Messina, relativo all'organico di diritto di tutti gli ordini di scuola della provincia di Messina, e nei prospetti ivi pubblicati per la c. d. c. A008, prima delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/23, risultano vacanti e disponibili n. 2 cattedre:

- la **C.O.I. (cattedra orario interno) di 18 ore presso l'I.I.S. "RENATO GUTTUSO" di Milazzo** (cod. MEIS01600T), nella quale è stata trasferita la Prof.ssa Rugolo Santa (cfr. allegato n. 21);
- la **C.O.E. (Cattedra orario esterno) presso il Liceo Scientifico "SEGUENZA" di Messina** (cod. MEPS03000D) per 12 ore con completamento di 6 ore presso l'Istituto "La Farina – Basile" di Messina (cod. MEIS03100X);

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PROSPETTO COMPLETO DISPONIBILITA' POSTI ED ORE PER AUTONOMIA

ORGANICO DI DIRITTO - ANNO SCOLASTICO 2022/23

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA

SS-13-HO-SX098

PAG. 5

11 MAG 2022

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CLASSE DI CONCORSO : A008 - DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC

ELENCO DELLE SCUOLE CON ORGANICO E DOCENTI		TITOLARI	CATTEDRE	ORE	DIFFERENZA
		INC.	(**)	RESIDUE	CATTEDRE -
					TIT./INC.
MEIS01500T-I.I.S. "RENATO GUTTUSO"		3	4	1	1
MEIS03100X-"LA FARINA" BASILE"		5	5	1	1
MEPS03000D-"SEGUNZA" MESSINA		1	2	1	1
MEPS22000L-LICEN LUCIO PICCOLO		3	3	1	1
TOTALE PROVINCIALE PER LA CLASSE DI CONCORSO		12	14	0	2

l'assenza di docenti sovrannumerari e perdenti posto titolari in provincia di Messina nella c.d.c. Aoo8, in quanto a fronte di 12 docenti titolari sono disponibili n.14 cattedre, con un'eccedenza di n.2 posti;

11) Che, in particolare, per un'agevole consultazione si riportano gli estratti d'interesse del predetto decreto:

- Composizione C.O.E. presso il Liceo Scientifico "SEGUENZA" di Messina:

SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE										SS-13-MO-SKO97
DOTAZIONE ORGANICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO										PAG. 56
ORGANICO DI DIRITTO - ANNO SCOLASTICO 2022/23										11 MAG 2022
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA										
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA										
LICEO SCIENTIFICO "SEGUENZA" MESSINA										CODICE : MESS03000D
IND. : VIA S. AGOSTINO N. 1 COM. : MESSINA										DISTR. : 028 CAP 98122 TEL. : 0909 /673569
DATI RELATIVI ALLE CLASSI - SEDI EROGAZIONE DI COMPETENZA										
CORSI - INDIRIZZI - SPECIALIZZAZIONI										ANNI DI CORSO
										1 2 3 4 5 6
LITL QUINTA LINGUA STRANIERA										LITP5 POT. SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA'
LI100 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO C										LI102 SCIENTIFICO
LI103 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICAT										LI104 LINGUISTICO
LI107 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA										LI1A1 INDIRIZZO A ELABORAZIONE MANUALE
DATI RELATIVI ALLE CATTEDRE										
CLASSI DI CONCORSO										E COMPOSIZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
										ORE RES
A-02-DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME										
A-03-DESIGN DELLA CERAMICA										
A-04-DESIGN DEL LIBRO										
A-05-DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA										
A-06-DESIGN DEL VETRO										
A-07-DISCIPLINE AUDIOVISIVE										
A-08-DISCIP. GEOM. ARCH. ARRED. SCENOTEC										COMPLETA CON MESSINA
A-09-DISCIP. GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG.										"LA FARINA - BASILE"
A-10-DISCIPLINE GRAFICO-PUBLICITARIE										COMPLETA CON MESSINA
A-11-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO										"LA FARINA - BASILE"
A-12-DISCIPL. LETTERARIE ISTITUTI II GR										IST. ISTR. SUP. "ANTONELLO"
A-14-DISCIP. PLAST. SCUL. SCENOPLAST.										
A-16-DISEG. ARTIST. MODELLAG. SCENOTEC										
A-17-DISEG. STORIA ARTE ISTITUTI II GR										
A-18-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE										
A-19-FILOSOFIA E STORIA										COMPLETA CON MESSINA
A-20-FISICA										I.S. "BISAZZA" ME
A-24-LINGUA E CULT. STRANIERA (INGLESE)										COMPLETA CON SANTA TERESA DI RIVA
A-24-LINGUA E CULT. STRANIERA (FRANCESE)										ISTITUTO SUPERIORE CAMINIT

- Prospetto dell'organico di diritto della c. d. c. Aoo8 della provincia di Messina dal quale si rilevano **n. 12 docenti titolari e n. 14 posti normali vacanti e disponibili prima dei movimenti per l'a.s. 2022/23**, con la conseguente mancanza di soprannumerari e perdenti posto e n. 2 cattedre disponibili prima delle procedure di mobilità per l'a.s. 2022/23:

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA									
PROSPETTO COMPLETO DISPONIBILITA' POSTI ED ORE PER AUTONOMIA									
ORGANICO DI DIRITTO - ANNO SCOLASTICO 2022/23									
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA									
CLASSI DI CONCORSO CON ORAGNICO E DOCENTI									
A002 -DESIGN MET.OREF.PIET.DURE GEMME									
A003 -DESIGN DELLA CERAMICA									
A005 -DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA									
A007 -DISCIPLINE AUDIOVISIVE									
A008 -DISCIP. GEOM. ARCH. ARRED. SCENOTEC									

12) Che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nella C.O.E. presso il Liceo Scientifico "SEGUENZA" di Messina, in quanto nella

domanda di mobilità presentata per l'a. s. 2022/23 ha indicato l'intera provincia di Messina con ordine di preferenza n.9 ed ha richiesto di ottenere il trasferimento anche in cattedre orario esterne;

13) Che le operazioni di mobilità per l'a. s. 2022/23 alle quali ha concorso la docente sono illegittime, viziose, nonché gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione dell'art.8 comma 1 del CCNI del 27.01.2022 e degli artt. 1 e segg. dell'O. M. n. 45 del 25.02.2022.

Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Violazione dell'art.17 comma 3) CCNI 2022/25.

Violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90.

Come riferito in narrativa la ricorrente è docente titolare nel posto normale della c. d. c. Aoo8 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera ed in atto è in assegnazione temporanea (ex art.42 bis del Decr. Leg. vo 151/2001) per un triennio presso la scuola LS "Piccolo" di Capo d'Orlando (Me), come da provvedimento dell'Ufficio VIII dell'Ambito Territoriale di Messina, prot. 0022063 dell'11.12.2020 (allegano n.3).

Secondo il CCNI che regola le operazioni di mobilità nel triennio 2022/25, la docente ha concorso alle procedure di trasferimento nella III fase – interprovinciale ed ha partecipato alle operazioni di mobilità in contestazione con **53 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare.

§ § §

Sulla violazione dell'art.17 comma 3) del CCNI 2022/25

Il M.I. non ha comunicato alla ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento richiesto in **violazione dell'art.17 comma 3) CCNI 2022/25**, in base al quale *"L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni."*;

§ § §

Sulla violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90

Controparte, in violazione **dell'art. 3 della L. n.241 / 90**, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da



parte della **P.A. non ha dato alcuna giustificazione della mancata destinazione alle operazioni di mobilità della c. d. c. Aoo8 della C.O.E. presso il Liceo “Seguenza” di Messina che era vacante e disponibile**, come attestato dal decreto prot. 0010159 del 12.05.2022 dell’A.T. di Messina (allegato n.8), ovvero prima che il medesimo ufficio pubblicasse degli esiti delle operazioni di mobilità di cui al bollettino prot n.10419 del 17.05.2022 (allegato n.21).

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte **T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479**).

Tale precetto normativo mira, infatti, a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione *ex post* dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso in questione la ricorrente ha dovuto mettere a confronto una molteplicità di documenti, pubblicati anche in periodi diversi, che rappresentano solo una parte di numerosi altri atti posti alla base delle procedure che non vengono resi noti da controparte, al fine di potere fare valere le proprie ragioni e dimostrare l’illegittimità delle procedure di mobilità in contestazione.

§ § §

Sulla violazione dell’art. 8, comma 1, del CCNI 2022/25

L’A.T. di Messina con decreto prot. 0010159 del 12.05.2022 (allegato n.8) ha pubblicato gli organici di diritto di tutti i gradi d’istruzione della Provincia di Messina. Con tale decreto il M.I. ha reso noto il **numero di posti disponibili e le sedi scolastiche nelle quali tali posti sono vacanti, che costituiscono la disponibilità iniziale nelle quali le istanze dei docenti sono accolte**.

L’art. 8, comma 1, del CCNI in questione (allegato n.9), relativo a **“Sedi disponibili per le operazioni di mobilità”**, prevede, infatti, che **“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura**



dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”, ed al **comma 3** che **“Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.”**

Come riferito in premessa, **in provincia di Messina, risultano n.2 cattedre dell'organico di diritto della c. d. c. Aoo8 vacanti e disponibili prima dei movimenti:**

- la **cattedra orario interno presso l'I.I.S. “RENATO GUTTUSO” di Milazzo** (cod. MEISo1600T);
- la **cattedra orario esterno presso il Liceo Scientifico “SEGUENZA” di Messina** (cod. MEPSO3000D) per 12 ore, con completamento di 6 ore presso l'Istituto “La Farina – Basile” di Messina (cod. MEISo3100X);

Dall'analisi comparata tra la disponibilità iniziale delle cattedre dell'organico di diritto della c. d. c. Aoo8 (allegato n.8) ed i movimenti operati dal M.I. in provincia di Messina nei posti normali di tale classe di concorso per l'a. s. 2022/23, pubblicati dall'A.T. di Messina con decreto prot. 0010419 del 17.05.2022 (allegato n.21), risulta che **il Ministero ha operato esclusivamente un trasferimento interprovinciale nella C.O.I. presente presso l'I.I.S. “RENATO GUTTUSO” di Milazzo (cod. MEISo1600T), mentre, in violazione dell'art.8 comma 1 della contrattazione di mobilità, nessun docente ha ottenuto il trasferimento nella C.O.E. vacante presso il Liceo Scientifico “SEGUENZA” di Messina (cod. MEPSO3000D).**

Le operazioni di mobilità della c. d. c. Aoo8 nella provincia di Messina, infatti, avrebbero dovuto essere effettuate nelle 2 cattedre effettivamente vacanti e disponibili, anche ai sensi del predetto art. 8 della contrattazione di mobilità.

Dal seguente schema si evince con immediatezza che solo la cattedra dell'organico di diritto presso la scuola “Renato Guttuso” di Milazzo è stata destinata a mobilità, mentre la seconda cattedra dell'organico di diritto che era vacante prima delle procedure di mobilità presso il Liceo Scientifico “SEGUENZA” di Messina non è stata illegittimamente destinata alle operazioni in contestazione, in violazione dell'art. 8 del CCNI triennale 2022/25.

SCUOLA DISPONIBILE da DESTINARE A MOBILITA'	TIPO DI DISPONIBILITA' IN BASE ALL'art.8 del CCNI 2022/25	DOCENTE CHE HA OTTENUTO IL MOVIMENTO		TIPO DI MOVIMENTO OTTENUTO
MEIS01600T - I.I.S. “RENATO GUTTUSO” - Milazzo	disponibilità iniziale – art. 8 co.1 CCNI	RUGOLO	SANTA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
MEPS03000D – Liceo Scientifico “SEGUENZA” - Messina	disponibilità iniziale – art. 8 co.1 CCNI	---	---	---



Tale cattedra è stata illegittimamente sottratta al soddisfacimento dell'istanza di trasferimento interprovinciale della ricorrente che aveva scelto in nona posizione di ottenere il movimento in una delle scuole della provincia di Messina, anche in una cattedra orario esterna.

§ § §

B) Sulla violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 per l'illegittimo accantonamento di un posto da destinare alle assunzioni in ruolo in presenza di richieste di trasferimento da parte della ricorrente e sulla disapplicazione di norme contrattuali illegittime. Sulla violazione ed errata applicazione dell'art.8 commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della contrattazione triennale di mobilità.

L'art. 6 comma 2 della contrattazione triennale del M.I. ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità ed ha previsto lo svolgimento in **tre distinte fasi** della mobilità territoriale e professionale:

- I fase comunale: trasferimenti all'interno del comune;
- II fase provinciale: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra (provinciali ed interprovinciali).

L'art. 8, commi 5 e 6, del contratto in questione ha stabilito, per il triennio 2022/25, che il 50% dei posti residui al termine dei movimenti provinciali siano destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% sia suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (25% dei posti residui) e i passaggi di ruolo e cattedra (25% dei posti residui).

Nel caso in questione, durante la III fase (interprovinciale) è stato operato il trasferimento in uno dei due posti posto dell'organico di diritto vacante presso la scuola "Renato Guttuso" di Milazzo e non è stato effettuato alcun trasferimento nell'altro posto vacante prima delle operazioni in contestazione presso il Liceo Scientifico "Seguenza" di Messina, che è stato illegittimamente ritenuto "posto residuo" da accantonare per le future immissioni in ruolo.

L'A.T. di Messina, infatti, con atto prot. n. 16154 del 25.07.2022 (allegato n.7) ha pubblicato l'elenco delle sedi disponibili per le assunzioni dell'a. s. 2022/23, tra le quali è presente un posto, non identificato, per l'immissione in ruolo nella c. d. c. A008 nella provincia di Messina, che presumibilmente è riferibile alla sede dell'organico di diritto non destinata illegittimamente alle procedure di mobilità alle quali ha concorso la ricorrente.

Sul punto si rappresenta che il trasferimento della ricorrente in provincia di Messina non avrebbe inciso e non avrebbe avuto alcun effetto sul numero complessivo di cattedre disponibili per l'immissione in ruolo, atteso che si sarebbe resa vacante per



l'assunzione la cattedra di titolarità lasciata libera dalla deducente in esito alle operazioni di mobilità, non comprimendo il diritto di alcuno all'immissione in ruolo nella c.d.c. Aoo8 effettuate dal Ministero in tutte le regioni italiane.

Si sarebbe trattato infatti di un'operazione NEUTRA ai fini dell'esistenza della cattedra per le operazioni di immissione in ruolo che, in ogni caso, non sarebbe venuta meno ed il Ministero avrebbe potuto assumere il medesimo contingente previsto.

E' di tutta evidenza, quindi, che la cattedra in questione **avrebbe dovuto essere gestita esclusivamente come posto da destinare alla mobilità e non alle nuove assunzioni o ad altro tipo di movimento, in applicazione di quanto disposto dall'art.8, comma 1** della contrattazione, in base al quale ***“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti ...”***.

§ § §

Sull'art.8 comma 7 del CCNI 2022/25 e sul posto dispari

L'art.8 comma 7 della contrattazione di mobilità triennale, in maniera discriminatoria e in violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che **l'eventuale “posto dispari”, vacante e disponibile al termine della I e II fase di mobilità, sia assegnato ad anni alterni alle operazioni di assunzione e di mobilità**, con la precisazione che nell'a. s. 2022/23 è assegnato alle immissioni in ruolo.

Tale statuizione è discriminatoria, in quanto differenzia il diritto dei docenti al trasferimento nell'eventuale “posto dispari” esistente in base all'anno scolastico in cui tale posto sussiste, ed è, altresì, illegittima in quanto si pone in contrasto con quanto disposto dal precedente comma 1 dell'art.8 della medesima contrattazione, secondo il quale i posti disponibili per il soddisfacimento dei trasferimenti dei docenti sono determinati ***“dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti”***.

Oltre quanto sopra **il comma 7 dell'art.8 del contratto di mobilità viola l'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in quanto è previsto per legge che, anche a seguito di specifici accordi contrattuali, le immissioni in ruolo siano ***“effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”***.

Nel caso in questione il Ministero ha accantonato illegittimamente un posto dell'organico di diritto, pur in presenza dell'istanza della ricorrente.



Sebbene la norma in esame attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, la medesima disposizione legislativa fissa alcuni vincoli invalicabili, tra i quali quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità, con la statuizione che alle assunzioni siano riservati sempre i posti di risulta al termine delle operazioni di mobilità dei docenti di ruolo.

Nessuna "alternanza" dell'assegnazione del posto dispari ad assunzioni e a mobilità, infatti, è prevista dall'art.470 del T.U., con la conseguenza deve essere disapplicato quanto disposto illegittimamente dalla contrattazione triennale, in ordine alla destinazione nell'a. s. 2022/23 del cosiddetto "posto dispari" alle immissioni in ruolo in luogo del soddisfacimento dei movimenti richiesti dai docenti di ruolo.

§ § §

Sulla violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994

L'art.8 comma 1 del contratto di mobilità, infatti, dispone in ossequio a quanto stabilito **dall'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994.**

Secondo tale norma di legge *"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**".*

Il precetto normativo è chiaro e determina il logico e prioritario soddisfacimento delle istanze dei docenti di ruolo, già aventi diritto in quanto precedentemente assunti, rispetto a coloro che invece non sono dipendenti del Ministero.

Sul punto si richiama **l'ordinanza del Consiglio di Stato** (allegato n.14) resa nel procedimento n.5199/2019 REG. RIC., **pubblicata in data 22.07.2019** che, rigettando l'appello cautelare proposto dal MIUR, **ha sancito l'illegittimità del CCNI nella parte in cui prevede che i posti riservati alle nuove assunzioni/immissioni in ruolo abbiano la precedenza rispetto ai trasferimenti interprovinciali di chi sia già in ruolo**, il tutto in violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, Testo unico della scuola.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, **"... la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine..."**.



La violazione di legge operata è, quindi, evidente.

Le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 50% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale (I e II fase) ed assorbono, nei fatti, la maggior parte dei posti disponibili che, invece, dovrebbero essere prioritariamente destinati ai trasferimenti dei docenti già di ruolo ed aventi diritto.

A tale illegittimità si aggiunge l'irregolare "gestione" del posto dispari operata dal M.I. nell'a. s. 2022/23, che in violazione a quanto prescritto dall'art. 8 del CCNI 2022/25, ha accantonato e destinato illegittimamente la cattedra della c.d.c. in questione alle future assunzioni, sottraendolo alle operazioni di mobilità e quindi al soddisfacimento del trasferimento della ricorrente che ne aveva diritto ai sensi di legge e che ne aveva fatto richiesta puntuale nella domanda di trasferimento, indicandone il Comune come terza sede preferita.

La corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale sopra richiamata, quindi, avrebbe consentito al Ministero di soddisfare il trasferimento richiesto dalla ricorrente ed effettuare un'immissione in ruolo per l'a.s. 2022/23 nella c. d. c. in questione, utilizzando il posto liberato dalla deducente con l'ottenimento del movimento richiesto.

Le clausole dei contratti collettivi di lavoro, quindi, devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. (cfr Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).

Quanto disposto dal CCNI in questione, pertanto, si pone in evidente contrasto con la norma primaria e per tale ragione deve esserne disposta la disapplicazione, con l'applicazione del sopra citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 e l'ottenimento del trasferimento della ricorrente nella predetta cattedra vacante e disponibile.

Una diversa statuizione farebbe venir meno il presupposto che si pone alla base delle operazioni di mobilità del corpo docente e determinerebbe, altresì, un vero e proprio discrimine tra docenti concorrenti alle procedure di mobilità nel triennio 2022/25, i cui movimenti vengono gestiti in maniera differente.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **"quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati**



sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi” (allegato n.15).

Sulla questione si richiama anche l’orientamento consolidato del **Tribunale di Patti, sezione Lavoro**, che nella **sentenza del 12.01.2022**, relativa al **procedimento iscritto al n. 2860/2021 R.G.**, ed anche in numerosi altri provvedimenti, ha rilevato che “.... è emerso che il MI non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale da parte della docente ricorrente nella domanda di mobilità per l’a. s. 2021/2022, con la conseguente violazione dell’art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i posti non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non avrebbero potuto essere considerati sedi di risulta e residui da destinare alle nuove immissioni in ruolo, essendo stati richiesti esplicitamente dalla ricorrente per l’ottenimento del trasferimento interprovinciale.” (allegato n.4)

Dello stesso tenore la **sentenza n. 1077/22 resa nel procedimento n.837/2020 R.G. il cui il GL del Tribunale di Patti** ha così affermato “Tutto ciò premesso, appare fondata la tesi della ricorrente secondo cui tale condotta si sarebbe risolta in una violazione dell’art.8,comma 1 del CCNI per il triennio 2019/22, in base al quale “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”; nonché dell’art. 8 comma 2, lettera a) del medesimo CCNI, secondo il quale “Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare.”

Orbene, è dirimente che mancata destinazione alle procedure di mobilità delle sedi appena indicate, disponibili a seguito di revoca, debba ritenersi illegittima, in quanto tale esclusione si pone in contrasto con le disposizioni dell’art.8 del CCNI appena rammentate, nonché con il terzo comma della medesima norma contrattuale che, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma stabilisce che “Sono altresì disponibili le cattedre ed i



posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”.

Pertanto, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, una sede non viene assegnata per revoca del movimento, deve ritenersi quale posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.

Ne deriva che, se il MIUR avesse operato legittimamente e in conformità alle disposizioni prevista in materia, anche tali sedi avrebbero dovuto essere disponibili per le operazioni di mobilità cui ha partecipato la ricorrente.

Peraltro, va pure rammentato che, secondo l'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, (c.d. “Testo Unico della Scuola), “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico” (allegato n.24).

Anche per tale ragione le operazioni di mobilità alle quali ha concorso la docente sono illegittime.

C) Sull'istituto della mobilità nelle Pubbliche Amministrazioni e sull'analogia con le operazioni di immissione in ruolo e di mobilità in ambito scolastico.

L'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con le modifiche successivamente introdotte dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 246 del 2005, disciplina l'istituto della mobilità ed impone alle Pubbliche Amministrazioni di coprire i posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità, che devono essere espletate preliminarmente a nuove procedure concorsuali ed all'utilizzo di graduatorie esistenti e valide per l'assunzione di nuovo personale. (Consiglio di Stato, Sex. V, 15 ottobre 2009, n.6332; TAR Lazio, Roma, II ter, 15 luglio 2011, n.6366).

Questo orientamento giurisprudenziale è confermato dalla **sentenza n.14/2011 del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria**, secondo la quale se è giustificabile lo scorrimento di una graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, **non è parimenti giustificabile il prioritario scorrimento di una**



graduatoria finalizzata all'assunzione rispetto alla procedura di mobilità del personale già assunto, anche se proveniente da altre Amministrazioni, in quanto tale personale è già formato ed immediatamente operativo, con il conseguente risparmio di spesa per l'amministrazione.

Nell'ambito del pubblico impegno, quindi, la mobilità rappresenta uno strumento primario per la distribuzione del personale in relazione alle esigenze della Pubblica amministrazione.

Con la mobilità, infatti, il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso sé determinati soggetti (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 giugno 2016, n.2929; Consiglio di Stato, Sez. II, 23 agosto 2016, n.3677).

L'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, inoltre, stabilisce una *“precisa ed ordinata sequenza di adempimenti procedurali”* in quanto **le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento di nuovo personale, devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico ed esperire preventivamente le procedure di mobilità, con l'indicazione di precisi criteri di scelta.**

Sul punto il **Consiglio di Stato con la sentenza n.5830/2010** ha stabilito il principio in base al quale è **obbligatorio per le PP.AA. la copertura di eventuali posti vacanti del proprio organico con l'attivazione delle procedure di mobilità prima dell'espletamento delle procedure concorsuali**, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In sintesi il T.U.P.I. subordina l'espletamento di una procedura concorsuale alla preventiva ed obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Quanto sopra è altresì applicabile anche allo scorrimento di graduatorie esistenti ai fini dell'assunzione di nuovo personale, che è anch'esso subordinato alla preventiva attivazione da parte della Pubblica Amministrazione delle procedure di mobilità nei posti vacanti e disponibili.

Il trasferimento del dipendente pubblico, infatti, è effettuato nei limiti della disponibilità dei posti vacanti e con l'inquadramento nella medesima area funzionale e nella medesima posizione economica dell'amministrazione di provenienza.

I diversi accordi, clausole o atti eventualmente contenuti nei contratti collettivi, pertanto, devono ritenersi nulli ed elusivi del principio del “previo esperimento della



mobilità rispetto al reclutamento del personale”.

Ogni conflitto giurisprudenziale in ordine all’attivazione preventiva delle procedure di mobilità rispetto allo scorrimento di graduatorie o all’indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle PP.A.A., peraltro esistente solo tra giudicati di natura amministrativa, è stato risolto dalla **Corte di Cassazione civile – sezione lavoro, con la sentenza n.12559 del 18.05.2017.**

La Suprema Corte ha statuito che *“Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione va inclusa la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore), senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l’amministrazione procedente. **Non sussisteva, pertanto, né sussiste, un diritto soggettivo dei partecipanti a procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.**”* (Giustizia Civile Massimario 2017 - Foro Amministrativo (Il) 2017, 7-08, 1515).

Quanto sopra è applicabile per analogia al comparto scuola ed alle procedure di mobilità del corpo docente, che devono essere espletate preliminarmente rispetto alle procedure di assunzione.

L’ottenimento del trasferimento della ricorrente nella sede spettante e disponibile del Liceo Scientifico “Seguenza” di Messina non avrebbe avuto alcun effetto in ordine al numero complessivo del contingente da immettere in ruolo per l’a. s. 2022/23, che sarebbe rimasto immutato.

Il diritto dei partecipanti alle procedure di immissione in ruolo nell’anno scolastico in questione, infatti, sarebbe stato soddisfatto nella cattedra di titolarità della ricorrente, resa vacante disponibile a seguito dell’ottenimento del trasferimento richiesto.

Invero, il Ministero attua in maniera parziale quanto disposto dal Testo Unico del Pubblico Impiego e dal Testo Unico sulla scuola.

Le contrattazioni di mobilità, infatti, stabiliscono che il reclutamento del nuovo personale da immettere in ruolo avvenga con l’utilizzo del 50% dei posti residui al termine delle procedure di mobilità territoriale della I e della II fase e discriminano in



maniera illegittima i docenti che concorrono alla mobilità territoriale interprovinciale e professionale nella III fase.

I posti destinati alla procedure di mobilità della III fase, infatti, subiscono una notevole riduzione a causa dell'applicazione di specifiche aliquote contrattuali che riducono della metà i posti disponibili da destinare alle istanze di trasferimento interprovinciale e passaggi di ruolo e cattedra, in quanto il 50% di tali posti è accantonato e destinato alle procedure di immissione in ruolo, a differenza di quanto avviene per i docenti che richiedono il trasferimento nella I e della II fase delle medesime operazioni di mobilità, le cui domande, invece, vengono soddisfatte preliminarmente e sul numero intero di posti vacanti e disponibili.

Secondo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti (sent. del 12.01.22, proc. n. 2860/2021 R.G. – allegato n.4) *“Tale risultato deriva dalla procedimentalizzazione delle operazioni di mobilità in tre distinte fasi, nelle quali sono suddivisi tutti i docenti partecipanti. Così operando, **l'Amministrazione ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati.**”*

Nel caso in questione, il Ministero ha attuato il principio del “previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento del personale” solo in favore dei docenti che hanno concorso alla mobilità della II fase, nella provincia di titolarità, mentre in maniera illegittima non ha parimenti tutelato il diritto soggettivo al trasferimento della ricorrente, docente di ruolo, che ha concorso alle procedure di trasferimento tra province diverse (III fase), pur in presenza di un posto vacante e disponibile espressamente richiesto, che è stato illegittimamente accantonato e che verrà con ogni probabilità destinato alle successive procedure di assunzione.

Il Ministero, in evidente violazione di quanto disposto dal Testo Unico sulla scuola e sul Pubblico Impegno, nell'anno scolastico in questione ha illegittimamente accantonato tale cattedra, che non ha preventivamente destinato alla mobilità del personale di ruolo, ed ha tutelato un inesistente diritto soggettivo all'assunzione nei posti vacanti tramite scorrimento della graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale, mai maturato dai docenti non di ruolo che hanno partecipato al concorso per l'assunzione senza alcuna specifica statuizione al riguardo e senza alcun diritto all'assunzione su una specifica sede.



Qualunque sede vacante e disponibile, anche “di risulta” e residua al termine delle procedure di mobilità, pertanto, avrebbe potuto determinare l’espletamento delle procedure di assunzione nella c.d.c. in questione.

Il diritto soggettivo al trasferimento maturato dalla ricorrente, docente di ruolo, deve essere tutelato in ogni sede con l’applicazione della normativa vigente e con la disapplicazione di ogni norma contrattuale contraria.

Anche per tali ragioni il mancato trasferimento ottenuto nella cattedra sopra individuata, vacante e disponibile nel corso delle procedure alle quali la deducente ha concorso, è illegittimo.

D) Sulla violazione dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. Sulla disparità di trattamento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta. Sulla violazione dell’art. 97 cost.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il Ministero dell’Istruzione, nell’a. s. 2022/23, in presenza di una cattedra della c. d. c. Aoo8 non ha disposto alcun tipo di mobilità (territoriale o professionale) e non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo.

Controparte, inoltre, al termine dell’elaborazione dei dati, ha reso noto solo un **elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura riguardante ogni classe di concorso, pubblicato con decreto prot. 0010419 del 17.05.2022 pubblicato dall’A.T. di Messina (allegato n.21).

Il Ministero, inoltre, non ha reso noto se alle procedure in contestazione per la c.d.c. Aoo8 hanno concorso altri docenti, in quanto **non ha pubblicato l’elenco di coloro che non hanno ottenuto il movimento, e non ha nemmeno comunicato alla ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento richiesto**, come previsto dalla contrattazione.

Le contestazioni agitate nei punti precedenti e le superiori considerazioni rendono evidente la **disparità di trattamento** operata da controparte tra docenti dipendenti di uno stesso datore di lavoro e tra docenti di ruolo che concorrono alle procedure di mobilità, anche in anni diversi, regolate da analoghe contrattazioni, che inspiegabilmente si vedono negato o soddisfatto un eguale diritto al trasferimento nell’unico posto vacante in relazione all’anno di partecipazione alle procedure.

Altresì evidente è l’**eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta**, che ha determinato l’accantonamento di un posto per altre procedure (comprese le nuove assunzioni), illegittimamente



soddisfatte prioritariamente rispetto alla mobilità del corpo docente già di ruolo della III fase.

Le procedure di mobilità sono, di fatto, assimilabili a procedure di scorrimento di graduatorie concorsuali, in quanto alle domande presentate dai docenti vengono attribuiti dei punteggi specifici previsti dalla contrattazione di mobilità, che danno luogo a specifiche graduatorie predisposte dal Ministero in base al punteggio posseduto ed all'ordine delle sedi indicate nelle istanze.

Nel caso in questione la ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità con una domanda di trasferimento che è stata accettata dal Ministero con l'attribuzione complessiva di **53 punti**, ma che non è stata processata da controparte con l'inserimento "competitivo" in una graduatoria, in base al maggiore punteggio, pur in presenza di un posto disponibile in provincia di Messina, con la conseguenza che **la docente ha appreso di non avere ottenuto il movimento richiesto in quanto non è stata elencata tra i docenti trasferiti**, tra senza alcun'altra spiegazione o informazione in ordine alla procedura amministrativa alla quale ha partecipato.

Il Ministero, infatti, non pubblica gli elenchi dei docenti esclusi o non soddisfatti.

La condotta del Ministero appare, pertanto, posta in essere in **violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)**.

Oltre quanto sopra si contesta che il M.I. ha reso noto le sedi vacanti e disponibili al soddisfacimento delle istanze dei docenti il 12.05.2022, solo cinque giorni prima rispetto alla pubblicazione dei movimenti, con la conseguenza che **la scelta e l'ordine delle 15 preferenze espresse in domanda dal ricorrente è stata effettuata "al buio", ovvero senza alcuna informazione in ordine all'effettiva disponibilità di posti**.

Controparte, infatti, ha pubblicato l'organico di diritto e le sedi vacanti della c. d. c. in questione con decreto dell'A.T. di Messina prot. 10159 del 12.05.2022 (allegato n.8), ovvero circa due mesi dopo la presentazione della domanda di mobilità il cui termine di scadenza era il 15.03.2022.

La ricorrente, pur in assenza di indicazioni certe in ordine alle sedi vacanti al momento di inoltro della domanda di mobilità, ha correttamente indicato e richiesto al nono posto di ottenere il trasferimento per l'a. s. 2022/23 anche in provincia di Messina, nella quale era vacante anche la **COE presso il Liceo "Seguenza" di Messina**, ma, a causa di procedure evidentemente illegittime, non ha ottenuto il movimento.

Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere



della prova a carico del MIUR si richiama la **sentenza del Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.** (allegato n.17) ha censurato l'operato del MIUR (oggi M.I.) nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenze e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "*principio di vicinanza della prova*", spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

In particolare il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che **il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.), che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, e ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.** avendo comunicato con una email del tutto priva di indicazioni le scelte operate dall'amministrazione scolastica, con evidente mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità.

E) Sull'onere della prova a carico del MINISTERO

In base al "principio di vicinanza della prova", spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Sul punto si richiamano i principi del Tribunale di Vicenza (ordinanza del 12.11.2016, procedimento n.1591/2016 RG), Tribunale di Firenze (sentenza n. 574/2017 del 13.06.2017, procedimento n. 3313 / 2016 RG) e del Tribunale di Ferrara (Sentenza n.83 del 28.04.2017, procedimento n.614/2016 R.G.).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della "**probabile fondatezza del diritto azionato**", riferito alla illegittimità del provvedimento e che incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi.

§ § §

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto normale della classe di concorso A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA presso il Liceo Scientifico "Seguenza" di Messina - cod.



MEPS03000D, vacante e disponibile prima delle procedure di mobilità dell'a. s. 2022/23 alle quali ha concorso la docente, anche in soprannumero in caso di sopravvenuta occupazione di tale cattedra successiva alle procedure di mobilità in contestazione, ovvero come per legge, e per l'effetto adottare tutti gli atti e provvedimenti consequenziali al trasferimento disposto in tale cattedra, con la disapplicazione della normativa regolamentare applicata in violazione dei diritti della ricorrente e con l'applicazione della normativa vigente, così come indicato in ricorso e come per legge;

2) In subordine e senza recesso dalla superiore domanda, in caso di indisponibilità della cattedra sopra indicata, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto normale della classe di concorso A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA in una scuola secondaria di II grado della provincia di Messina in esito alle procedure di mobilità per l'a. s. 2022/23, anche in soprannumero, così come indicato in ricorso e come per legge, e per l'effetto adottare tutti gli atti e provvedimenti consequenziali al trasferimento disposto in provincia di Messina, con la disapplicazione della normativa regolamentare applicata in violazione dei diritti della ricorrente e con l'applicazione della normativa vigente, così come indicato in ricorso e come per legge;

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria p.e.c. è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di identità;
- 3) Provvedimento dell' AT di Messina prot. 22063 dell'11.12.20202 di esecuzione Ordinanza del Tribunale di MATERA ed assegnazione sede di servizio triennale;
- 4) Sentenza del Tribunale di Patti – Sez. Lavoro del 12.01.2022 -proc. n. 2860/2021 R.G.;
- 5) Domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23 con allegati;
- 6) Domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23 convalidata dall'A.T. di Catania;



- 7) Decreto prot. n. 0016154 del 25.07.2022 dell'AT di Messina, relativo ad assunzioni a.s. 2022/23;
- 8) Decreto pubblicato dall'A.T. di Messina n. prot. 0010159 del 12.05.2022 relativo all'organico di diritto di ogni ordine di istruzione;
- 9) CCNI mobilità triennio 2022/2025;
- 10) Ordinanza n.45/2022 - Mobilità 2022/23;
- 11) Decreto e bollettino dei movimenti pubblicati dall'A.T. di Palermo il 17.05.2022;
- 12) Decreto e bollettino dei movimenti pubblicati dall'A.T. di Catania il 17.05.2022;
- 13) Ordinanza del Tribunale di Roma del 13.02.2018, resa nel procedimento n.42754/2017 RG;
- 14) Ordinanza del Consiglio di Stato n.3722 del 22.07.2019, resa nel procedimento n.5199/2019 RG;
- 15) Sentenza del Tribunale di Lanciano n.167/2017 del 24.07.2017, resa nel procedimento n.573/2015;
- 16) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018, resa nel procedimento n.42432/2017 RG;
- 17) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83/2017 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 RG;
- 18) Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 12.11.2016;
- 19) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
- 20) Provvedimento del Tribunale di Milano su istanza notifica ex art. 151 cpc reso nel proc. 398/17 RG.
- 21) Decreto e bollettino dei movimenti della scuola secondaria di I grado pubblicati dall'A.T. di Messina prot. n.0010419 del 17.05.2022;
- 22) Decreto prot. n. 0016154 del 25.07.2022 dell'AT di Messina, relativo ad assunzioni a.s. 2022/23;
- 23) Decreto ripartizione del contingente per l'immissione in ruolo in tutte le regioni italiane;
- 24) Sentenza n.1077/22 del Tribunale di Patti, sez. lavoro.
Sant'Agata di Militello, 30 agosto 2022.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;



RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 30 agosto 2022.

Avv. Massimiliano FABIO

